



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 265 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 155 DEL 09-08-2018

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO PER L'INFANZIA. PROROGA TECNICA

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di agosto , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio nr. 15 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 32 del 12.04.2018 si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance per l'anno 2018 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

Premesso che in data 31.07.2018 è scaduto l'affidamento relativo al servizio di centro per l'infanzia, successivo alla deliberazione nr. 91 del 14/12/2017;

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale nr. 48 del 17.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale ha disposto quanto segue:

Di approvare l'allegato Capitolato d'oneri per la gestione completa del servizio del Centro per l'Infanzia comunale.

Di dare atto che con deliberazione del Consiglio comunale in data 28/11/2017, n. 33, è stata conferita alla Provincia di Fermo la delega delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA), ai sensi dell'art. 33, comma 3bis, del D. Lgs. 163/2006.

Di stabilire riguardo all'appalto del servizio:

- a) che la durata del contratto è riferita a n. tre (3) anni educativi: 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021, prorogabili per pari periodo;
- b) che l'importo a base d'asta annuo è quantificato in complessivi € 137.280,00 - IVA esclusa;
- c) che il numero dei soggetti frequentanti il Centro per l'Infanzia nell'Anno educativo di riferimento non sarà inferiore a 13 nella fascia 07,45 - 13,15;
- d) che alla ditta affidataria si riconoscerà unicamente un contributo massimo pari a Euro 140,00/ mensili per ogni iscritto frequentante non a ore;
- e) che per la fascia oraria 07,45 - 13,15 la tariffa è di €. 180,00 mensili;
- f) che per la frequenza ad ore staccate il costo orario è di €. 4,00;
- g) che il costo dei buoni mensa, direttamente introitato dall'Ente, ammonta ad €. 2,50 cadauno.

Di modificare la deliberazione di Giunta comunale nr. 108 dell'08/08/2003, e successivamente adeguata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 42/2003 come segue:

- a. Riduzione della retta del 50% in caso di assenza per malattia certificata per almeno due settimane.

Di fronteggiare la spesa prevista, conseguente al presente provvedimento, pari ad €. 20.020,00 annui, imputandola al cap. 19573 del bilancio pluriennale.

Di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali l'assunzione degli atti e dei provvedimenti di gestione conseguenti.

RICHIAMATO il Regolamento del centro per l'infanzia approvato con deliberazione di consiglio comunale nr. 27 del 10.07.2018;

Richiamata la propria precedente determinazione nr. 131 del 12.07.2018 con la quale si è stabilito tra le altre cose quanto segue:

- Di indire, in qualità di responsabile del procedimento, per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate, una procedura negoziata per la scelta del contraente cui affidare il servizio tramite la pubblicazione nel mercato elettronico di apposita Richiesta di Offerta (RdO) aperta ai 3 operatori che hanno manifestato il proprio interesse, operatori iscritti su MEPA all'iniziativa Servizi Sociali – categoria beni e servizi per le persone secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi indicati nel disciplinare e in premessa richiamati.
- Di dare atto che l'affidamento verrà disposto per tre (3) anni educativi: 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021, eventualmente prorogabili, e che la spesa previsionale è pari a **E. 137.280,00**, di cui a carico del bilancio dell'Ente: Euro 20.020,00 annuali oltre iva, per complessivi Euro 63.063,00, previsti al capitolo n. 19573;
- Di dare atto che l'aggiudicataria dovrà mettere a disposizione: operatori addetti all'infanzia con funzioni educative (livello professionale pari a D1) e pulizia con livello professionale A1;... omissis...

Premesso che la procedura negoziata è stata espletata ed in corso la fase di verifica dei requisiti per l'affidamento definitivo dell'appalto;

Dato atto che nelle more dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto sopra descritto, è necessario garantire la continuità dell'erogazione del servizio di gestione del Centro per l'infanzia di Piane di Falerone a decorrere dal 03.09.2018;

Dato atto che la cooperativa Idea, che ha gestito il servizio fino al mese di luglio 2018, ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione delle attività previste dal servizio, per il tempo necessario all'affidamento definitivo subordinato alla verifica dei requisiti richiesti;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla proroga c.d. tecnica del servizio alle stesse condizioni del contratto attualmente in essere per il tempo necessario a concludere la procedura;

Considerato che la giurisprudenza ammette tale proroga, affermando che: "Per effetto dell'applicazione dei principi comunitari che considerano la proroga o il rinnovo di un contratto quale contratto nuovo soggiacente a regole competitive, è vietata la proroga tacita e la proroga può essere concessa, esclusivamente con provvedimento espresso, al fine di evitare l'interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento della procedura di evidenza pubblica" (Cons. Stato, sez. V, n. 2.151/2011). Dunque, è legittima la proroga solo se connessa ad una nuova gara e, quindi, non può che essere posta in essere ed approvata quasi simultaneamente con l'avvio della gara medesima;

Dato atto che anche l'Autorità di Vigilanza si è espressa favorevolmente in materia, sostenendo che "è pacifico che, in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici, non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità alla normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora, abbia la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara. La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro" (AVCP, deliberazione n. 33/2013). Invero, la proroga tecnica ha anche un, seppur limitato, fondamento normativo. Precisamente, il comma 10, lettera c), dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici, in tema di acquisizioni in economia, stabilisce che le medesime sono consentite anche in relazione a "prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente";

Precisato a tale proposito che non occorre procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga cd tecnica dei contratti in essere come si evince da quanto riportato nella sezione FAQ – Tracciabilità dei flussi finanziari – A42, che si riporta testualmente "Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario";

Ritenuto per quanto sopra di dover prorogare il contratto in essere per la gestione del servizio di gestione del centro per l'Infanzia Piccole Meraviglie alle medesime condizioni tecniche ed economiche, all'ente attualmente affidatario, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione dell'affidatario per il triennio 2018/2021, e comunque per un periodo massimo di un mese, dal 03/09/2018 al 30/09/2018;

Considerato che per garantire quanto sopra indicato si rende necessario assumere un nuovo impegno di spesa in favore della ditta Cooperativa Idea di € 1.350,00 oltre iva per complessivi €. 1.417,50 mensili, allo specifico capitolo 19573 del bilancio esercizio 2018;

Richiamate le seguenti disposizioni di legge:

- D. Lgs. 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni;
- L. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 50/2016;

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati;

Precisato che la presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n° 241/90 e s.m.i.;

Date le prescrizioni degli art. 147 bis "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" e art. 183 "Impegno di spesa" comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Dato atto di quanto sopra riportato;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che, nelle more dell'aggiudicazione definitiva a seguito della procedura negoziata per l'individuazione della ditta aggiudicataria del servizio di gestione del Centro per l'Infanzia Piccole Meraviglie

per il prossimo triennio 2018/2021, è necessario garantire la continuità del servizio a decorrere dal 03.09.2018;

- 3) di approvare pertanto la proroga tecnica dell'affidamento del servizio di gestione del Centro per l'Infanzia Piccole Meraviglie, alla cooperativa Idea con sede legale a Falerone in via Pozzo, 113 (C.F. 01668510447) (attualmente affidataria), alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste dal contratto attualmente in essere;
- 4) di stabilire che:
 - la durata della presente proroga è relativa al periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura negoziata di scelta del contraente e comunque per un periodo massimo di un mese, dal 03/09/2018 al 30/09/2018;
 - nell'esecuzione del servizio dovranno essere rispettati gli standard quali- quantitativi previsti nei documenti contrattuali;
- 5) di impegnare al capitolo 19573 del bilancio esercizio 2018 la spesa per tale proroga pari ad €. 1.417,50 quantificata sulla base del contratto precedente, con imputazione in favore della cooperativa Idea con sede legale a Falerone in via Pozzo, 113 (C.F. 01668510447) (attualmente affidataria);
- 6) di dare atto che, trattandosi di proroga tecnica del contratto in essere, non è necessario acquisire un nuovo codice CIG che pertanto rimane ZAD2006B6C;
- 7) di stabilire che il relativo contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e sottoscrizione per accettazione da parte di entrambe le parti di copia della presente determinazione che pertanto si invia alla cooperativa interessata;
- 8) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti, dell'art. 1 della legge 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
- 9) di provvedere al pagamento dietro presentazione di fatture e con appositi atti di liquidazione dirigenziale, eseguendo gli adempimenti in materia di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e previa verifica della regolarità contributiva.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA